



## *Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
Direzione Generale  
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015;
- VISTO il decreto MIUR del Direttore Generale per il personale scolastico n.85 del 01 febbraio 2018 con l'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado;
- VISTO che, a seguito di Decreti Direttoriali emessi in esecuzione dell'Ordinanza del TAR Puglia n.508/18, le candidate Calcagno Laura e Fiore Claudia sono state inserite con riserva nelle graduatorie previste nell'ordinanza;
- VISTA la sentenza del TAR Puglia 432/20 con la quale viene accolto il ricorso della candidata Calcagno Laura ed estinto il giudizio per rinuncia nei confronti della candidata Fiore Claudia ;
- RITENUTO di doversi ottemperare alla citata sentenza;

### DECRETA

- Art.1) Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento.
- Art.2) Per le ragioni citate in premessa, la candidata Fiore Claudia viene depennata dalla graduatoria di merito AN56, mentre la candidata Calcagno Laura viene inserita a pieno titolo i nelle graduatorie di merito delle classi di concorso AM55 e AM56.

MTDL

[mariateresa.delisa@istruzione.it](mailto:mariateresa.delisa@istruzione.it)

IL DIRETTORE GENERALE

Luisa Franzese

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

All'albo

Bari, 25 marzo 2020 20*Avvocatura Distrettuale dello Stato**segue* ~~posta a nota~~REGISTRI 

Partenza N.°	
Cont. N.°	4336/18 LY
Posiz.	

*del* 25/02/2020*Div.* *Sez.* *N.°* 10918/19/20*Allegati N.°*OGGETTO: Causa **CALCAGNO LAURA + altri c/ MIUR + altri.**  
TAR PUGLIA BARI- sent. n. 432/2020

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'  
E DELLA RICERCA**  
Viale Trastevere, 76/A  
00153 ROMA  
PEC: [dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it](mailto:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it)

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
Direzione Generale  
V. Castromediano 123  
70126 BARI  
PEC :[drpu@postacert.istruzione.it](mailto:drpu@postacert.istruzione.it)

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA**  
Direzione Generale  
Via Ponte della Maddalena, n. 55  
80142-NAPOLI  
PEC: [drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it)

Si trasmette l'allegata sentenza sfavorevole n. 432/20 emessa nella causa in oggetto.

L'AVVOCATO ESTENSORE  
(Lydia Frandada)

L'AVVOCATO DISTRETTUALE

**Protocollo**

A - 15500/2020

Data protocollo: 20/03/2020

**Data documento:**

20/03/2020

**Gruppo di****Corrispondente**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

**Oggetto**

INVIO PROVVEDIMENTO

**Affare Legale**

4336/2018

**AOO:** aooba**Materia**

560 - PUBBLICO IMPIEGO ISTRUZIONE - GESTIONE RAPPORTO

**Sezione**

-

**Assegnatario**

FIANDACA LYDIA

**Atto**

T01 - \*\*\*SENTENZA

**Udienze****Scadenze**

19/09/2020 - PASSAGGIO IN GIUDICATO

**Elenco dei documenti elettronici associati al protocollo**

aooba-A-2020-15500.pdf

**Elenco dei documenti elettronici mandati in stampa**

aooba-A-2020-15500.pdf

Publicato il 19/03/2020

N. 00432/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 01429/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2018, proposto da  
Laura Calcagno, Claudia Fiore, rappresentate e difese dall'avvocato Mariaconcetta  
Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per  
legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Bari, Via Melo, 97;

***nei confronti***

Francesca Faleo;

Giovanni Astorino;

Vita Menga.

***per l'annullamento***

dei decreti di esclusione dal concorso per personale scolastico indetto con D.D.G.  
n.85 del 01 febbraio 2018, emessi in data 28.8.2018, 30.8.2018 e 4.10.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Le ricorrenti, come in epigrafe indicate, hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, i decreti, emessi in data 28.8.2018, 30.8.2018 e 4.10.2018, con cui si è disposta l'esclusione dal concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 85 dell'1 febbraio 2018, e ciò riguardo alla classe di concorso AN56 - strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di I grado (violoncello), AM56 - strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di I grado (violino) e AM55- strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (violino), relativi alle graduatorie della regione Puglia, nonché, ancora, tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

In particolare, hanno esposto che la partecipazione al concorso sarebbe stata possibile poiché tutti i ricorrenti avrebbero ottenuto dal Giudice del Lavoro delle pronunce favorevoli – allegate in atti – sulla base delle quali sarebbe stato riconosciuto il valore abilitante dei titoli posseduti, ossia il diploma di Conservatorio conseguito secondo il c.d. vecchio ordinamento unitamente al possesso di diploma di scuola secondaria di II grado.

Hanno soggiunto che, una volta partecipato alla selezione controversa e, quindi, sostenuto le relative prove, peraltro superate, sarebbero stati inseriti nelle graduatorie dalle quali poi avrebbero dovuto essere attinti per la successiva immissione in ruolo per la regione richiesta (ovvero la Puglia), ma che, nondimeno,

avrebbero ricevuto il provvedimento di esclusione dalla partecipazione al concorso e dalle graduatorie.

Segnatamente, l'esclusione sarebbe stata disposta a seguito dell'esame della documentazione da parte della commissione di concorso, la quale avrebbe rilevato il mancato possesso del titolo abilitante previsto dall'art. 3 del bando di concorso, nel senso che *“i provvedimenti giurisdizionali presentati afferiscono all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, ma non ammettono alla partecipazione al concorso”*.

A fondamento dell'impugnazione è stato dedotto che, al contrario, al momento dell'emanazione del bando i ricorrenti sarebbero stati in possesso del titolo abilitante, quest'ultimo riconosciuto dal Giudice del Lavoro, tanto da essere stati inseriti nelle graduatorie di II fascia in quanto abilitati; assunto sostenuto in forza della previsione di cui all'art. 3, comma 5 del bando, ove è previsto che *“qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi”*.

Non sarebbe, perciò, ravvisabile alcuna differenza tra un provvedimento giurisdizionale che – come nella specie – abbia riconosciuto il valore abilitante del titolo (come quelli posseduti dai ricorrenti) ed un provvedimento giurisdizionale che – come recita il bando – possa autorizzare a partecipare al concorso.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (4.12.2018).

Con ordinanza cautelare n. 508 del 20 dicembre 2018 la Sezione ha accolto la domanda cautelare con la seguente motivazione: *“Ritenuto, in via preliminare: - di respingere l'eccezione di incompetenza territoriale opposta dal Ministero, dal momento che l'art. 13 comma 1 del codice del processo amministrativo valorizza, ai fini del radicamento della competenza, gli “effetti diretti” dei provvedimenti impugnati, raccordandoli “all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”: profilo dirimente tenuto conto che i ricorrenti hanno concorso per posti*

*in Puglia, ancorché le prove si siano svolte in Campania; rilevato, con riguardo all'istanza cautelare: - che i ricorrenti hanno dedotto di essere in possesso di abilitazione all'insegnamento rinveniente dal riconoscimento operato dal Giudice del Lavoro del valore abilitante dei titoli da questi posseduti; - che in sede giurisdizionale si è, in particolare, evidenziato che il riconoscimento dell'abilitazione deriverebbe dall'equipollenza con il titolo di studio, disponendosi, quale effetto conformativo, l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di seconda fascia; - che, dunque, tale accertamento sembra comportare una sostanziale unificazione tra il titolo di studio – comunque conseguito prima del 31.5.2017, data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2017 e presupposto di applicazione dell'art. 17, comma 3 di tale decreto – e il titolo abilitante; - che, di conseguenza, pare allo stato sussistere il requisito previsto dall'art. 17, comma 3 del d.lgs. 59/2017 (norma espressamente richiamata dall'art. 3, comma 1 del bando di concorso in tema di “requisiti di ammissione”), secondo cui la procedura concorsuale “è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria”; - che, conclusivamente, il Collegio è dell'avviso che sussistano le condizioni per ammettere con riserva i ricorrenti alla controversa procedura, impregiudicata restando ogni valutazione nel merito (non ultimo in ragione della pendenza, presso la Corte Costituzionale, di un giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3 del d.lgs. 59/2017, avviato a seguito di rimessione disposta dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza 3 settembre 2018, n. 5134)”.*

In vista dell'udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 5 giugno 2019, il Ministero ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso sul presupposto che i ricorrenti avrebbero impugnato soltanto i provvedimenti di esclusione dal concorso senza invece aver, altresì, impugnato il bando, il quale avrebbe in origine contemplato la preclusione alla partecipazione dei diplomati c.d. AFAM “vecchio ordinamento”, non potendosi riconoscere valore abilitante a tale

titolo; nel merito l'Amministrazione ha richiamato alcune pronunce della giurisprudenza e ribadito che l'efficacia abilitante del titolo posseduto dai ricorrenti non potrebbe scaturire dai provvedimenti giurisdizionali emessi dal Giudice del Lavoro, i quali avrebbero riconosciuto la validità del diploma in questione ai soli fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, mentre nulla avrebbero disposto in ordine alla partecipazione al concorso in questione.

All'udienza pubblica del 5 giugno 2019 il difensore dei ricorrenti, invitato dal Collegio a fornire chiarimenti in ordine agli sviluppi della procedura concorsuale, ha fatto presente che tutti i ricorrenti sono stati ammessi con riserva ed hanno conseguentemente sostenuto e superato la prova con immissione con riserva in graduatoria; la causa è stata, pertanto, trattenuta per la decisione.

Con ordinanza collegiale n. 1076 del 26 luglio 2019 la Sezione ha, però, rilevato *“che il proposto ricorso – collettivo e cumulativo – non esamina, partitamente, la posizione di ciascuno dei ricorrenti; - che dalla documentazione allegata in giudizio, notevolmente imprecisa, il Collegio ha ravvisato che il provvedimento emesso dal Giudice del Lavoro risulta privo di riferimenti nominali in grado di garantire la sicura riferibilità a ciascuno dei ricorrenti; - che, conseguentemente, è necessario che per ciascuno dei ricorrenti debba essere prodotto il ricorso lavoristico con il relativo provvedimento giurisdizionale, e ciò sia al fine di riscontrare la corrispondenza di R.G., sia la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia, infine, la corrispondenza tra l'abilitazione alle classi di concorso posseduta da ciascun ricorrente e la classe di concorso oggetto degli impugnati provvedimenti (dovendosi, altresì, indicare l'eventuale variazione del relativo codice identificativo)”*.

La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza pubblica del 26 febbraio 2020, prima della quale la difesa delle ricorrenti ha depositato documentazione per la prof. Calcagno, mentre, per quanto concerne la prof.ssa Fiore, ha depositato un'istanza di rinuncia agli atti del giudizio; a tale udienza la causa è stata (nuovamente) trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti del giudizio da parte della ricorrente Claudia Fiore.

Con riguardo, invece, alla ricorrente Laura Calcagno va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, opposta dal Ministero resistente, e ciò alla luce della piana formulazione dell'art. 3, comma 5 del bando, secondo cui *“qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi”*.

È, pertanto, evidente che la legge di concorso ha inteso includere nel novero dei concorrenti coloro i quali potessero giovare di una pronuncia giurisdizionale che, come nel caso dei ricorrenti, ha statuito che il possesso del diploma AFAM “vecchio ordinamento” desse diritto all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto perché idoneo a costituire un titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento.

Ciò premesso, è nota la posizione espressa dalla Corte Costituzionale, secondo cui può dirsi *“acquisizione consolidata che i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno normalmente impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento, ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato»* (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 29 gennaio 2003, n. 1). A queste regole, che discendono dalla piana applicazione alle procedure di gara dei principi generali in materia di legittimazione e interesse a ricorrere, fanno eccezione le ipotesi in cui si contesti che la gara sia mancata o, specularmente, che sia stata indetta o, ancora, si impugnino clausole del bando immediatamente escludenti, o, infine, clausole che impongano oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati o che rendano impossibile la stessa formulazione dell'offerta (Consiglio di Stato, sezione III, 10 giugno 2016, n. 2507; Consiglio di Stato, sezione V, 30 dicembre 2015, n. 5862;

*Consiglio di Stato, sezione V, 12 novembre 2015, n. 5181; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 7 aprile 2011, n. 4)*” (cfr. sentenza 22 novembre 2016, n. 245).

Nel caso del bando controverso si registra non già (soltanto) che non vi fosse una clausola escludente, come infondatamente sostenuto dalla difesa erariale, ma che (addirittura) vi fosse una clausola “includente”, la cui applicazione è stata subordinata all’emissione di pronunce del Giudice del Lavoro, queste ultime indicate nel ricorso introduttivo e precisate in corso di causa, le quali, per giunta, non sono state appellate e, quindi, sono passate in cosa giudicata.

Nel merito il ricorso è fondato.

Per la ricorrente prof. Calcagno si è registrata, in esito al deposito della documentazione, piena corrispondenza tra l’oggetto della sentenza n. 865 dell’11.7.2018, emessa dal Tribunale di Brindisi (relativa alle classi A029, A030, AM55, AM56) e la classe di concorso oggetto della domanda (AM56 – violino negli istituti di istruzione secondaria di I grado e AM55- violino negli istituti di istruzione secondaria di II grado).

A tale, specifico, proposito il Collegio rileva che nelle sentenze emesse dal Tribunale di Brindisi è stata richiamata la disposizione di cui all’art. 4, comma 1 della legge 508/1999, in cui è previsto che “*i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1*”, ossia, tra gli altri, *i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, “in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione”*; e, sulla scorta di tale previsione, è stata ritenuta irragionevole la mancata equipollenza, quale titolo di abilitazione all’insegnamento, tra la maturità magistrale (conseguita entro il 2002) e il diploma AFAM (rilasciato prima del 1999).

Una disparità di trattamento accertata da pronunce giurisdizionali che, come sopra

si è detto, non sono state appellate dall'Amministrazione e che, quindi, hanno determinato la formazione di un giudicato (sul valore abilitante del titolo posseduto dai ricorrenti) ai sensi dell'art. 2909 del codice civile (*“l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato (...) fa stato a ogni effetto tra le parti”*).

Non è, infine, inopportuno richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 28 maggio 2019, con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 2, lettera b) e comma 3 del d.lgs. 59/2017.

Nella motivazione il Giudice delle Leggi, pur essendosi pronunciato sull'illegittimità della mancata previsione del dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso, dunque sulla equipollenza tra il titolo di dottorato e l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (mentre, ha soggiunto la Corte, *“appare estranea al giudizio rimesso al Consiglio di Stato la complessiva disciplina del concorso riservato e delle sue modalità di svolgimento”*), ha, però, rilevato come *“in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche. È in vista dell'assunzione di tali relevantissime responsabilità, affidate dall'ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività formative indicate costituiscono un fondamento “ontologicamente diverso”, rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del titolo di dottorato”*.

Il Collegio è consapevole che l'*obiter dictum* ora cennato non sia *ex se* suscettibile di definire in senso compiuto i profili interpretativi del predetto art. 17 relativamente all'idoneità di titoli diversi dal dottorato (come nella specie i diplomi

AFAM) a sostanziare l'abilitazione; tuttavia, le statuizioni della Corte ulteriormente depongono, sebbene retrospettivamente, per il *favor participationis* trasfuso nel bando di concorso, tale da costituire per l'Amministrazione un autovincolo (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 aprile 2014, n. 9).

In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato estinto per rinuncia relativamente alla ricorrente Claudia Fiore; va accolto relativamente alla ricorrente Laura Calcagno.

La novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- accoglie il ricorso relativamente alla prof.ssa Laura Calcagno;
- dichiara estinto per rinuncia agli atti il ricorso relativamente alla prof.ssa Claudia Fiore.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Angelo Fanizza**

**IL PRESIDENTE**  
**Angelo Scafuri**

IL SEGRETARIO